

**ANTICIPO
PENSIONISTICO
APE SOCIALE
ANNO
2023**

**COS'E',
A CHI
E'RIVOLTO
ED
I REQUISITI**

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 – legge di bilancio 2017 – e s.m.i., ha previsto **un'indennità a carico dello Stato** erogata dall'Inps a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno **63 anni** di età e che non siano titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.

L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.

Si tratta di una **misura sperimentale**, che prende il nome di «**Ape Sociale**», e **che è stata prorogata anche per l'anno 2023**.

E' necessario presentare, prima della domanda di ape sociale, la relativa «**richiesta di certificazione**» all'Inps, che autorizza la relativa indennità.

L'indennità «Ape Sociale» spetta ai lavoratori iscritti al F.P.L.D., alle forme sostitutive ed esclusive del medesimo, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata, i quali si trovano in stato di disoccupazione – anche per lavoro a tempo determinato - (a), caregiver (b), invalidi civili (c) e lavoratori che abbiano svolto almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 una mansione «gravosa» (d).

Per i lavoratori che rientrano dalla lettera (a) alla lettera (c), occorrono almeno 30 anni di contribuzione; invece per i lavoratori che rientrano nella lettera (d) occorrono almeno 36 anni di contribuzione. A partire dal 2022, per gli operai edili, come indicati nel Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3.), occorrono 32 anni di contribuzione.

L'Ape Sociale può essere chiesta «cumulando» anche la contribuzione «estera», UE ed extra-UE, Paesi convenzionati con l'Italia.

I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno, pari a 52 settimana) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Dal 2022 la legge di bilancio ha ampliato la platea dei beneficiari, che è stata confermata con la legge di bilancio 2023.

In particolare per i **disoccupati di lungo corso** è stata eliminata la condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione; mentre per l'individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto un **nuovo elenco delle professioni** aventi diritto all'Ape Sociale. Le nuove professioni si **aggiungono** a quelle precedentemente comprese nel Dm 5 Febbraio 2018 assorbendone quelle sovrapposte (vedere tabella sottostante).

Per le «donne» i requisiti contributivi richiesti - 30 anni, 32 anni o 36 anni – possono essere ridotti di 12 mesi per ogni figlio, nel limite «massimo» di 2 anni (28 anni o 34 anni).

L'Ape Sociale può essere presentata in cumulo contributivo, legge 228 del 2012 e legge 232 del 2016.

I soggetti che si trovano nelle condizioni di accesso all'APE sociale possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo. Dopo tale data, 31 marzo, è possibile presentare la relativa domanda di «Ape Sociale» entro il 15 luglio ed entro il 30 novembre (per la relativa certificazione, le date di scadenza sono le stesse).

Le domande presentate oltre i rispettivi termini di scadenza del 31 marzo oppure del 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.

L'Ape Sociale viene corrisposta per 12 mensilità, quindi senza tredicesima e non vengono erogati gli assegni al nucleo familiare; non c'è la rivalutazione annuale dell'importo e né l'integrazione al trattamento al minimo.

L'indennità è pari all'**importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione** (se inferiore ad € 1.500,00) o **pari ad € 1.500,00** (se la pensione è pari o superiore a detto importo).

L'accesso all'Ape Sociale è subordinato alla cessazione dell'attività da lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all'estero. Inoltre, l'Ape Sociale, non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito, nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (IndCom).

E' invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino € 8.000,00 lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di € 4.800,00 lordi annui.

Nell'ipotesi di superamento di detti limiti, il soggetto decade dall'Ape Sociale e l'indennità percepita nel corso dell'anno in cui il superamento dei limiti si è verificato deve essere restituita.

L'Ape Sociale non è reversibile ai superstiti e durante il suo godimento, non spetta la contribuzione figurativa.

CLASSIFICAZIONI ISTAT	ATTIVITA' LAVORI GRAVOSI PER PENSIONE AI PRECOCI E APE SOCIALE
6.1 - 8.4.1 - 8.4.2	Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4	Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
6.5.4.1	Conciatori di pelli e di pellicce
7.4.1.1 e personale viaggiante	Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
7.4.2.3	Conduttori di mezzi pesanti e camion
5.4.4.3	Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
2.6.4.2	Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
8.1.3.1	Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
8.1.4.1 - 8.1.4.3	Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
8.1.4.5	Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
6.4.1 – 6.4.2 – 6.4.3 – 8.3.1 - 8.3.2	Operai dell'agricoltura, zootecnica e pesca
6.4.5.2 – 6.4.5.3	Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
7.1.2.1- 7.1.2.2 – 7.1.2.3 – 7.1.3	Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al Dlgs n. 67/2011
7.4.5 e personale viaggiante	Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

CLASSIFICAZIONI ISTAT	ATTIVITA' LAVORI GRAVOSI PER APE SOCIALE ANNO 2024
2.6.4	Professori di scuola primaria, pre - primaria e professioni assimilate
3.2.1	Tecnici della salute
4.3.1.2	Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1	Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3	Operatori della cura estetica
5.4.4	Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6	Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1	Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2	Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3	Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.4	Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5	Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6	Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1	Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2	Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2	Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3	Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4	Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3	Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4	Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2	Portantini e professioni assimilate
8.3	Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4	Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni